

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**



**UFFICIALE**

**DELLA REGIONE PUGLIA**

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXII

BARI, 15 GENNAIO 2001

N. 8

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

**SOMMARIO**

PARTE PRIMA

*Leggi e Regolamenti Regionali*

LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 2001, N. 8

**“Assicurazione infortuni in favore dei consiglieri regionali”.**

Pag. 260

LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 2001, N. 9

**“Proroga dei termini per la denuncia dei pozzi e per la richiesta di concessione per i pozzi non autorizzati”.**

Pag. 261

## PARTE PRIMA

*Leggi e Regolamenti Regionali*

LEGGE REGIONALE 15 gennaio, N. 8

**“Assicurazione infortuni in favore dei Consiglieri regionali”**IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO  
IL COMMISSARIO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

## PROMULGA

La seguente legge:

**Art. 1  
(Polizza assicurativa)**

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a stipulare, con società assicuratrici di riconosciuta solidità patrimoniale, una polizza cumulativa contro i rischi da infortuni in favore dei Consiglieri regionali per tutta la durata del loro mandato.
2. L'assicurazione copre gli infortuni che i Consiglieri possono subire nel corso del mandato consiliare per cause connesse con il loro esercizio e per ogni altra causa.

**Art. 2  
(Massimali)**

1. Il contratto di assicurazione deve prevedere le seguenti indennità:
  - a) lire un miliardo in caso di morte;
  - b) lire un miliardo in caso di invalidità permanente;

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 15 gennaio 2001*

Raffaele Fitto

## NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

- c) lire 300 mila per ogni giorno di invalidità temporanea.
2. All'inizio di ogni legislatura l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, ridetermina i massimali previsti dal comma 1.

**Art. 3  
(Premio)**

1. Al pagamento del premio annuo si provvede nella misura del 30 per cento a carico del Consigliere regionale e per il restante 70 per cento a carico del bilancio del Consiglio.

**Art. 4  
(Norme finanziarie)**

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato in lire 70 milioni annue, si fa fronte, a partire dall'esercizio finanziario 2001, con lo stanziamento del cap. 1020 "Spese per indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale e assicurazione contro gli infortuni degli stessi" dei corrispondenti bilanci di previsione della Regione Puglia.

**Art. 5  
(Decorrenza)**

1. I massimali previsti nell'articolo 2 sono applicati a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 6  
(Abrogazioni)**

1. Sono abrogate le leggi regionali 14 aprile 1975, n. 33, 5 luglio 1984, n. 34 e 11 settembre 1986, n. 22.

## NOTE ALL'ART. 6

- La L.R. 14 aprile 1975, n. 33 "Assicurazione infortuni in favore dei Consiglieri regionali" è pubblicata nel BUR n. 14 straord./1975.
- La L.R. 5 luglio 1984 n. 34 "Modifiche alla L.R. n. 33 del 14.4.1975, recante norme sulla assicurazione infortuni in favore dei consiglieri regionali" è pubblicata nel BUR n. 74 suppl./84.
- La L.R. 11 settembre 1986, n. 12 "Modifica art. 1 L.R. 22 agosto 1984 n. 38" è pubblicata nel BUR n. 77 suppl./86.

LEGGE REGIONALE 15 gennaio, N. 9

**“Proroga dei termini per la denuncia dei pozzi e per la richiesta di concessione per i pozzi non autorizzati”**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO  
IL COMMISSARIO HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA**

La seguente legge:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 15 gennaio 2001*

Raffaele Fitto

**NOTE**

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

NOTE ALL'ART. 1

- La L.R. 6 settembre 1999, n. 26 “Legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 ‘Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee’. Modifiche all'articolo 15, comma 1

**Art. 1**  
**(Proroga dei termini)**

1. Il termine disposto dalla legge regionale 6 settembre 1999, n. 26, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 8, per la richiesta di concessione per i pozzi non autorizzati, nonché per la denuncia dei pozzi ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è prorogato al 30 giugno 2001.

(Norme generali)”, modificata dalla L.R. 20 marzo 2000, n. 8, così disponeva:

**Art. 1**  
**Termini per la denuncia dei pozzi)**

1. Il termine disposto dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18, per la richiesta di concessione dei pozzi non autorizzati nonché per la denuncia dei pozzi ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, viene prorogato al 2000.
- Il D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275 “Riordino in materia di concessione di acque pubbliche” è pubblicato nella Gazz. Uff. 5.8.93, n. 182.

